



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-*bis* della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. C/2023/1640 del 18 dicembre 2023, nonché tenuto conto delle disposizioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ateneo, il presente Regolamento disciplina il trattamento giuridico ed economico degli incarichi post-doc per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione all'attività didattica e di terza missione, nonché le modalità di selezione per il conferimento degli stessi.

Art. 2

Natura e caratteristiche dell'incarico post-doc

1. L'incarico post-doc si configura quale rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata dell'incarico post-doc non può essere inferiore a un anno, con possibilità di estendere il termine del contratto con una o più proroghe.
2. L'eventuale proroga non può eccedere la durata iniziale del contratto da prorogare e non può essere inferiore a tre mesi.
3. Qualora vengano conferiti allo stesso soggetto più incarichi post-doc, anche da parte di istituzioni diverse, la durata complessiva degli incarichi, comprensiva delle eventuali proroghe, non può in ogni caso superare i tre anni, anche non continuativi.
4. La durata massima complessiva di tre anni può essere derogata unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini della durata complessiva dei rapporti di lavoro nonché ai fini della durata di cui al successivo art. 13, comma 3, non si computano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. La motivata proposta di proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
7. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata almeno due mesi prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria.
8. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dalla Rettrice.

Art. 3

Fonti di finanziamento

1. Gli incarichi post-doc possono essere finanziati in tutto o in parte con fondi interni, anche provenienti da progetti di ricerca, e/o esterni.
2. I Consigli di Dipartimento possono deliberare l'attivazione di incarichi post-doc, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 4, tenuto conto dei vincoli di legge in relazione alla durata e alla spesa.



3. Ai fini dell'attribuzione degli incarichi post-doc, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 5, D.Lgs. 49/2012, la spesa complessiva di competenza dell'anno di riferimento, al lordo della spesa relativa agli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 240/2010, non può superare la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, Legge 240/2010 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati.
4. Il limite di spesa di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
5. Le risorse per il reclutamento degli incarichi post-doc possono derivare anche da fondi esterni provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
6. Tali contratti di finanziamento dovranno prevedere da parte dei soggetti finanziatori il versamento della somma richiesta a copertura del costo del contratto comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, di norma, in un'unica soluzione e in via anticipata.
7. Esclusivamente per i contratti di durata superiore all'anno, le parti potranno accordarsi per il versamento dilazionato a condizione che la copertura economica sia garantita dal finanziatore esterno mediante stipulazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento.

Art. 4

Modalità di attivazione e conferimento degli incarichi post-doc

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula degli incarichi post-doc può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri Enti finanziatori e/o di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. In particolare, le procedure di selezione sono relative a un Settore Scientifico-Disciplinare ed al corrispondente Gruppo Scientifico-Disciplinare e hanno lo scopo di valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
4. In merito all'attivazione di incarichi post-doc, le proposte dei Consigli di Dipartimento, assunte con deliberazione in seduta plenaria, vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione e devono indicare:
 - il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura di selezione;
 - il Settore Scientifico-Disciplinare e il relativo Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto di lavoro e la copertura economica dello stesso;
 - la durata degli incarichi post-doc per i quali viene deliberata la procedura di selezione;
 - i requisiti di partecipazione alle procedure di selezione, la descrizione del curriculum scientifico-professionale richiesto per l'idoneità allo svolgimento dell'attività post-doc, che ciascun candidato/a può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - il Responsabile della ricerca;



- le attività di ricerca con il relativo ambito, programma e obiettivi, le attività di collaborazione alla didattica e di terza missione;
- l'importo del trattamento retributivo previsto per il titolare dell'incarico post-doc.

Art. 5 Bandi di selezione

1. I bandi di selezione per il conferimento di incarichi post-doc devono contenere:
 - il numero dei posti, con l'indicazione del Settore Scientifico-Disciplinare e del relativo Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - il Dipartimento;
 - la descrizione dell'attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico post-doc;
 - i requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare alla domanda di partecipazione, che non può essere superiore a cinque;
 - l'indicazione della/e lingua/e straniera/e di cui si richiede la conoscenza per lo svolgimento dell'incarico post-doc;
 - le modalità di selezione;
 - i criteri di valutazione e i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, compreso il punteggio minimo richiesto per superare la selezione;
 - la tipologia e la durata del contratto di lavoro;
 - le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi all'incarico post-doc;
 - il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - i casi di incompatibilità.
2. Il bando viene emanato con decreto della Rettore e reso pubblico sul sito internet dell'Università, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono indicati dal bando e non possono essere inferiori a 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Università.
4. Coloro che intendono partecipare alle selezioni devono presentare la propria candidatura esclusivamente seguendo la procedura telematica indicata nel bando.

Art. 6 Requisiti di partecipazione al bando

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni per il conferimento degli incarichi post-doc esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, risultano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Sono invece esclusi dalle procedure selettive:
 - il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;



- coloro che sono o sono stati titolari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, Legge 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico post-doc ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia l'incarico post-doc.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto della Rettrice e comunicata all'interessato.

Art. 7 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il conferimento degli incarichi post-doc è nominata con decreto della Rettrice, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, scaduti i termini per la ricezione delle domande di partecipazione.
3. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, dei quali almeno un docente di prima fascia. Tutti i componenti devono essere inquadrati nel Gruppo Scientifico-Disciplinare oggetto del bando e almeno due scelti all'interno del Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando.
4. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
5. I requisiti dei commissari sono attestati dal Consiglio di Dipartimento.
6. Possono essere nominati anche professori e ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. La riconducibilità dell'attività dei componenti stranieri al Gruppo Scientifico-Disciplinare e al Settore Scientifico-Disciplinare è attestata dai Consigli dei Dipartimenti designanti. I componenti esterni all'Ateneo, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad università nazionali o internazionali diverse tra loro.
7. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, Legge 240/2010, non possono far parte delle Commissioni di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dello stesso art. 6.
8. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano in ogni caso le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
9. La composizione della Commissione è resa pubblica per via telematica sul sito internet dell'Università.
10. Eventuali istanze di riconsulazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate alla Rettrice nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di riconsulazione sopravviene dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
11. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario possono avvenire solo per



comprovati motivi di salute e/o ragioni personali, adeguatamente documentate e motivate, ostantive all'espletamento delle attività di commissario. La rinuncia alla nomina e le dimissioni producono effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione della Rettrice.

12. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge un Presidente e un Segretario. Le sedute della Commissione si svolgono alla presenza di tutti i componenti, eventualmente anche tramite strumenti telematici di lavoro collegiale a distanza. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum scientifico-professionale che deve risultare idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc.
2. La selezione prevede altresì un colloquio orale volto ad accertare l'idoneità e l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc, nonché alla valutazione della conoscenza della/e lingua/e rilevanti per la ricerca e l'attività da effettuare indicate nel bando. Il colloquio orale è pubblico, secondo le modalità previste dal bando.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza e rilevanza del percorso di studi, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del Settore Scientifico-Disciplinare e del programma di ricerca oggetto della selezione e dell'attività prevista per l'incarico post-doc;
 - b) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca e con l'attività oggetto dell'incarico post-doc;
 - c) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e alla valutazione della conoscenza della/e lingua/e prevista/e dal bando.
5. A ciascuno dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 deve essere attribuito un punteggio pari a 25 punti, mentre al criterio di cui alla lettera c) deve essere attribuito un punteggio pari 50 punti, per un totale complessivo di 100 punti.
6. La Commissione procede alla valutazione sulla base di ciascun criterio di cui al precedente comma e attribuisce un punteggio a ciascuno dei punti elencati corredato da un motivato giudizio analitico su ciascuna voce. I punteggi e il giudizio analitico relativo ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno esser resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio orale.
7. La Commissione redige una graduatoria di merito sommando i punteggi conseguiti dai candidati in fase di valutazione del curriculum vitae e della documentazione prodotta e del risultato del colloquio orale e individua il vincitore. La selezione si intende superata con il punteggio pari o superiore a 60 punti.
8. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento



1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dalla Rettrice una proroga fino a un mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, la Rettrice può provvedere alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto della Rettrice, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli esiti della selezione sono resi noti nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. La stipula del contratto di lavoro e la data di avvio dell'incarico post-doc avviene contestualmente, sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 6, del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.
5. Entro il termine massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data di approvazione degli atti da parte della Rettrice, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento di attività analoghe, il Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento di ulteriori incarichi post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
6. La graduatoria ha validità di sei mesi dalla approvazione degli atti e può essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:
 - impossibilità di perfezionare il contratto di lavoro per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
 - rinuncia da parte del/i candidato/i chiamato/i ad assumere l'incarico post-doc;
 - mancata stipula del contratto di lavoro e/o mancata presa di servizio;
 - dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.

Art. 10 Stipula del contratto di lavoro

1. L'incarico post-doc viene conferito mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare dell'incarico post-doc e dalla Rettrice e deve contenere:
 - la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - il Dipartimento di appartenenza;
 - il Gruppo Scientifico-Disciplinare e il Settore Scientifico-Disciplinare;
 - l'attività oggetto dell'incarico post-doc, con specifico riferimento all'attività di ricerca, di collaborazione alla didattica e di terza missione;
 - le modalità e termini di verifica dell'attività svolta;
 - il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
 - i diritti e i doveri del titolare dell'incarico post-doc;
 - la regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - le cause di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Al rapporto di lavoro si applica la normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
4. Il titolare dell'incarico post-doc è sottoposto, per quanto applicabili, alle disposizioni per la tutela e il sostegno della maternità e paternità, per la tutela della malattia e alle previsioni della Legge 104/1992, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità.
5. I titolari di incarichi post-doc sono tenuti al rispetto del Codice Etico e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università.



6. Per quanto riguarda la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale delle opere, invenzioni e in ogni caso dei risultati dell'attività di ricerca svolta in esecuzione del contratto di lavoro o comunque riferibile all'incarico post-doc, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo in materia.
7. I contratti di lavoro di cui al presente Regolamento non danno diritto all'accesso ai ruoli universitari e non possono essere considerati ai fini di cui all'art. 20, D.Lgs. 75/2017.

Art. 11

Attività oggetto dell'incarico post-doc

1. L'incarico post-doc ha ad oggetto attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
2. L'attività di ricerca comprende lo svolgimento delle attività relative al programma di ricerca oggetto dell'incarico post-doc, l'attività di studio e aggiornamento scientifico.
3. L'attività di collaborazione alla didattica può includere i compiti relativi ad attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali (a titolo esemplificativo le esercitazioni extra-curricolari, collaborazione ai seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, la partecipazione alle attività di verifica della preparazione iniziale degli studenti), ad attività di servizio agli studenti, senza costi aggiuntivi e solo qualora tali funzioni non siano attribuibili ai docenti e ai ricercatori dello stesso Dipartimento.
4. L'attività di terza missione comprende le attività di valorizzazione economica della conoscenza, promossa attraverso i processi di innovazione della ricerca e la produzione di beni pubblici, sociali e culturali nell'ambito delle attività di iniziativa del Dipartimento di afferenza.
5. Per i titolari dell'incarico post-doc di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte e nei limiti della normativa in materia vigente.
6. Il titolare dell'incarico post-doc è tenuto a presentare al Dipartimento di afferenza una relazione relativa all'attività svolta al termine del contratto o, ove il contratto sia pluriennale, al termine di ciascuna annualità.

Art. 12

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Per tutta la durata del relativo contratto agli incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto, come stabilito dal decreto ministeriale n. 592 del 6 agosto 2025.
2. Trattamenti economici superiori all'importo minimo possono essere determinati sulla base dell'impegno e della complessità della ricerca e delle attività da svolgere, nonché in coerenza con le previsioni di specifici progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, sulle cui risorse viene reclutato il titolare dell'incarico post-doc.
3. La retribuzione è corrisposta al titolare dell'incarico post-doc in rate mensili di pari importo
4. L'Università provvede ai versamenti contributivi e alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.



Art. 13 Incompatibilità

1. L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
2. Gli incarichi post-doc non sono inoltre compatibili:
 - con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - con contratti di ricerca di cui all'art. 22, Legge 240/2010, con incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter, Legge 240/1020, e con contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa legge, comprensivi dei contratti di cui al comma 3, lett. a) e lett. b), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, stipulati anche con università differenti.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc, dei contratti di ricerca ex art. 22, Legge 240/2010, degli incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge 240/2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, Legge 240/2010, nel testo successivo alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, anche qualora stipulati con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può svolgere, anche indirettamente, attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Università o che possano recare pregiudizio all'immagine dell'Ateneo o all'espletamento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità e le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.
7. Sono fatte salve le disposizioni in materia di divieto di cumulo di impieghi pubblici e privati ai sensi della vigente normativa.

Art. 14 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro si verifica qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) scadenza del contratto di lavoro
 - b) recesso del titolare dell'incarico post-doc
 - c) recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.
 - d) grave inadempimento del titolare dell'incarico post-doc nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto di lavoro, valutata dai competenti Organi accademici.



2. Per quanto riguarda le condotte disciplinarmente rilevanti, la competenza è della Rettrice.
3. Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera b), il titolare dell'incarico post-doc che intende recedere dal contratto è tenuto a rispettare un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta alla Rettrice e al Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso, l'Università trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni e la normativa specifica in materia vigente.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, ed è emanato con decreto della Rettrice.
3. Esso è pubblicato, insieme al decreto rettorale di emanazione, sul portale istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.